



GUGLIELMO MARMIROLI

Alle Sezioni Unite il compito di definire l'ambito applicativo dell'improcedibilità del ricorso ex art. 369, 2° comma, n. 2, c.p.c. nonché stabilire il contenuto dell'onere di motivazione dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c.

Cass., sez. III, ord., 5 aprile 2017, n. 8845

Con l'ordinanza interlocutoria del 5 aprile 2017, n. 8845 la sezione III della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché, ai sensi dell'art. 374, 2° comma, c.p.c., valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite di due questioni di massima di particolare importanza: 1) se l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, 2° comma, n. 2, c.p.c. per omesso deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione debba essere pronunciata anche nell'ipotesi in cui siffatta copia sia stata prodotta da controparte ovvero risulti comunque agli atti di causa; 2) in cosa consista l'onere di motivazione dell'appello di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., così come modificati dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134.

Invero, le Sezioni Unite hanno già risposto al primo quesito, escludendo – con la pronuncia del 2 maggio 2017, n. 10648 (segnalata in questa *Rivista* da P. Licci, a cui pertanto rinviamo) – che nell'ipotesi sopra prospettata il ricorso debba essere rigettato in rito nei termini di cui alla citata norma. Al riguardo, mette conto sottolineare come la pronuncia qui in commento non contenga alcun riferimento all'ordinanza interlocutoria che aveva stimolato tale intervento nomofilattico – *id est*, Cass., sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1081 – nonché come, a differenza di quella, propenda per un'interpretazione antiformalistica delle norme processuali in forza dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di proporzionalità della sanzione piuttosto che in base ad un esame critico dell'orientamento restrittivo espresso da Cass., sez. un., 16 aprile 2009, nn. 9004 e 9005.

Quanto al secondo interrogativo, il Collegio registra, innanzitutto, l'esistenza di almeno tre differenti indirizzi all'interno della giurisprudenza di legittimità: per Cass., sez. lav., 5 febbraio 2015, n. 2143, la riforma del 2012 non avrebbe fatto sì che le deduzioni dell'appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto, ma solamente che l'appellante debba circoscrivere l'ambito del gravame individuando i capi di sentenza da riformare, argomentando il proprio dissenso; secondo Cass., sez. lav., 7 settembre 2016, n. 17712, invece, l'appellante sarebbe soggetto ad un preciso ed articolato onere processuale, consistente nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice; per Cass., sez. I, 27 settembre 2016, n. 18932, infine, la specificità dei motivi di appello esigerebbe che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime; pertanto, nell'atto di appello alla parte volitiva dovrebbe sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

A questo, per la sezione rimettente, si aggiungono poi le eterogenee soluzioni della giurisprudenza di merito e della dottrina, da un lato, e la considerazione che, per quanto il giudizio di appello non abbia copertura costituzionale, l'esame della sua disciplina deve essere necessariamente posto in relazione con la recente riforma dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., dall'altro.

Di qui l'opportunità che le Sezioni Unite esprimano la propria posizione sul punto.